



## Comunicato Ufficiale n. 115 del 22/03/2022

### Stagione Sportiva 2021/2022

#### Sommario

|  |   |
|--|---|
| 1. Comunicazioni del Comitato Regionale .....                  | 2 |
| 1.1. Segreteria .....  | 2 |
| 1.2. Recupero Gare .....                                       | 2 |
| 1.3. Gare rinviate d'ufficio .....                             | 2 |
| 2. Giustizia Sportiva .....                                    | 2 |
| 5.1. Delibere della Corte Sportiva D'Appello Territoriale..... | 2 |

---

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [crlnnd.sardegna01@figc.it](mailto:crlnnd.sardegna01@figc.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [crlnnd.sardegna01@pec.it](mailto:crlnnd.sardegna01@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@figc.it](mailto:a.scarano@figc.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@figc.it](mailto:m.frau@figc.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@figc.it](mailto:m.dessi@figc.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@figc.it](mailto:m.balloi@figc.it)

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@figc.it](mailto:a.devilla@figc.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

# 1. Comunicazioni del Comitato Regionale

## 1.1. Segreteria

## 1.2. Recupero Gare

### CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

- **Gara Coghinas Calcio / Malaspina del 23.03.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata **Mercoledì 30.03.2022**, alle ore **17:00**.
- **Gara Portotorres / Ittiri Sprint del 23.03.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **19:30** sul campo Comunale Campanedda Santa Maria a Torres.
- **Gara Pula / Senorbì del 23.03.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Mercoledì 06.04.2022**, alle ore **18:00**.
- **Gara San Marco Cabras / Tanca Marchesa del 24.03.2022:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di "Nurachi".

### CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI "UNDER 17"

- **Gara Polisport Nuoro / Cus Sassari del 24.03.2022:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Giovedì 31.03.2022**, alle ore **16:30**.

## 1.3. Gare rinviate d'ufficio

### CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES "UNDER 19"

- **Gara Nuorese 1930 / Bittese del 22.03.2022:** la gara a margine, su richiesta motivata da parte della Società Bittese (Covid-19), è rinviata a data da destinarsi.

# 2. Giustizia Sportiva

## 2.1. Delibere della Corte Sportiva D'Appello Territoriale

**Reclamo proposto da:** *U.S. Ollolai*

**Avverso delibera del G.S. di cui al:** *C.U. n° 107 del C.R. Sardegna del 10.03.2022*

**Gara:** *Ollolai - Cardedu del 06.03.2022*

**Campionato:** *Prima Categoria*

### Udienza del 21.03.2022

La U.S. Ollolai ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe, ha disposto la squalifica del calciatore Salvatore Zedde sino al 30 maggio 2022, poiché, "dopo aver protestato per una decisione arbitrale e aver scagliato con violenza il pallone per terra, alla notifica del provvedimento di ammonizione colpiva con forza la mano dell'arbitro facendo cadere il cartellino. A quel punto l'arbitro decideva di espellere il Zedde, ma lo stesso bloccava con forza il polso e braccio dell'arbitro per impedirgli di estrarre il cartellino rosso. Il tutto con minacce e proteste, poi reiterate al termine della gara."

Nell'atto di reclamo la società U.S. Ollolai nega che il proprio calciatore abbia posto in essere una condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, contestualizzando l'episodio ad una normale e vibrante protesta dello stesso, ponendo nel contempo in evidenza un asserito pregiudizio dello stesso arbitro nei confronti della società reclamante, la quale conclude chiedendo la riduzione della squalifica inflitta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti, osserva che la società reclamante, pur contestando l'operato dell'arbitro, limitatamente all'episodio che ha determinato la decisione, non contesta sostanzialmente i fatti così come descritti dal Direttore di gara nel proprio referto, con l'unico distinguo, afferente la diversa modalità con la quale il calciatore squalificato lo avrebbe colpito.

Rileva la Corte sul punto che la circostanza è irrilevante ai fini della qualificazione della condotta del calciatore Salvatore Zedde (capitano della squadra), diretta ad evitare comunque l'estrazione del cartellino rosso e come tale si ritiene riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera b) del primo CO dell'articolo 36 C.G.S.,

ovvero alla condotta gravemente irriuardosa che si concretizza in un contatto fisico e non già come condotta violenta, che normativamente si caratterizza per l'intenzionalità di colpire il Direttore di gara.  
Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene congruo ridurre la squalifica del calciatore Salvatore Zedde, stimando equo contenerla sino al 30 aprile 2022,  
P.Q.M.

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la squalifica del calciatore Salvatore Zedde sino al 30 aprile 2022.**

**Dispone la restituzione del contributo.**

**Reclamo proposto da: Pol. Silanus**

**Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 112 del C.R. Sardegna del 17.03.2022**

**Gara: Pattada - Silanus del 13.03.2022**

**Campionato: Prima Categoria**

La società Polisportiva Silanus, nella persona del Presidente, il sig. Patrizio Loi, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel C.U. n. 112 del 17 marzo 2022, in relazione alla gara disputata tra il Pattada vs il Silanus in data 13 marzo 2022, nella quale veniva espulso a seguito di doppia ammonizione, con relativa squalifica per n. tre giornate, il giocatore Dibba Yousupha, poiché " alla notifica del provvedimento disciplinare, proferiva frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di Gara".

La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ritiene che il giocatore Dibba Yousupha sia stato ingiustamente destinatario del secondo provvedimento di ammonizione essendo inesistente il fallo di gioco come contestato dall'Arbitro, il quale si sarebbe invero concretizzato in un semplice contatto involontario ed inevitabile contro il portiere della squadra avversaria a cagione della particolare velocità che lo contraddistingue.

Infine, il Silanus respinge le accuse così come refertate dal Direttore di Gara ritenendo che dalla ripresa del video in loro possesso si evincerebbe una situazione connotata da serenità e non dall'acredine.

La Corte Sportiva Territoriale d'Appello ritiene che il reclamo sia inammissibile poiché non ritualmente notificato come dispone l'art. 76 del Codice di Giustizia Sportiva nella parte in cui prevede che preavviso e reclamo debbano essere depositati unitamente al contributo, attraverso la posta certificata presso la segreteria della Corte sportiva d'Appello Territoriale.

Invero, nel caso che ci occupa, il preavviso di reclamo è stato irrualmente inoltrato alla e-mail ordinaria e non alla posta certificata .

Peraltro, la decisione assunta dal Giudice di primo grado appare giusta e coerente per questa Corte, in quanto è stato correttamente applicato l'art. 36 comma 1, lett. a C.G.S. poiché la condotta del Dibba Yousupha è stata certamente irriuardosa nei confronti del Direttore di Gara.

Per questi motivi, attesa la tassatività delle modalità del deposito,

**la Corte Sportiva d'Appello Territoriale,**

**DICHIARA l'inammissibilità del reclamo e dispone l'incameramento del contributo**

**Il Segretario  
A.Madau**

**Il Presidente  
G.Cadoni**

**Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 22 marzo 2022**